

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 8

20/02/2023

OGGETTO:

**FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI
LEGGE 145/2018) ANNO 2023. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore **dodici** e minuti **dieci** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, **mediante videoconferenza**, ai sensi del "Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio, della Giunta e degli altri organismi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 25/07/2022, la Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. CORIASCO DIEGO	in presenza	Sì
2. PAPURELLO UGO	in videoconferenza	Sì
3. MANGANI ROSALIA	in videoconferenza	Sì
4. BERTINO LUCA FRANCESCO	in videoconferenza	Sì
5. PICAT RE MICHELANGELO	in videoconferenza	Sì
6. DEVIETTI GOGGIA LOREDANA	in videoconferenza	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza, in presenza, il Segretario, Signora PALAZZO MARIATERESA, la quale verifica da parte di ciascun partecipante l'assicurazione di adeguato livello di collegamento e provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata mediante riscontro a video ed appello nominale la presenza e l'identità dei componenti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione la proposta di deliberazione che segue relativa all'oggetto.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica:
servizio FINANZIARIO : FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voto unanime e favorevole, espresso per chiamata nominale e riscontro a video, come da “Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio, della Giunta e degli altri organismi comunali” approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 25/07/2022

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:

“FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2023. PROVVEDIMENTI. ”.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione, espressa per chiamata nominale e riscontro a video, come da “Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio, della Giunta e degli altri organismi comunali” approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 25/07/2022

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2023. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Visto l'Atto Costitutivo dell'Ente, con allegato Statuto, stipulato in data 30/09/2011;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 08/02/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2023/2025

Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 08/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025;

Richiamato, altresì, il "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA", approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 25/07/2022;

Vista la [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio 2019) commi da 859 a 873 dell'articolo 1, con cui viene istituito il FGDC quale soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo.

Visto che il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è obbligatorio, e va iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) al Programma 3 (Altri accantonamenti) prevedendo il solo stanziamento di competenza, stante la precisa statuizione del *comma 862* (L. 30 dicembre 2018, n. 145) in forza del quale su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti.

Considerato che detto Fondo avrebbe dovuto essere operativo dall'esercizio 2020, ma la legge di bilancio 2020 ne ha posticipato la applicazione al successivo esercizio 2021.

Verificato che l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal 859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Determinato che:

- in base al comma 862 di detto articolo 1, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all'esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

- Sussistendo le condizioni previste dal ricordato 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:
 - A. in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
 - B. qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (ritardo superiore a 60 giorni – 5 per cento, ritardo da 31 a 60 giorni – 3 per cento, ritardo da 11 a 30 giorni – 2 per cento, ritardo da 1 a 10 giorni – 1 per cento).

Rilevato che qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale raggiunta alla misura del ritardo riscontrato.

Visto l'art. 9, [D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#) con il quale sono state introdotte alcune significative novità:

- l'obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è però subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock residuo relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché alla previa verifica da parte dell'organo di revisione.
- non è più prevista invece la possibilità di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento, possibilità che per il 2021 era stata introdotta dal *D.L. 31 dicembre 2020, n. 183* (c.d. "milleproroghe"): pertanto dall'esercizio 2022, l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC, che al riguardo rimane l'unico riferimento possibile.
- per ciò che concerne invece la corretta contabilizzazione a decorrere dal bilancio 2022, per la registrazione in bilancio del Fondo di garanzia, il piano dei conti ha previsto la nuova voce U.1.10.01.06.001 (codifica introdotta dall'art. 2, *D.M. 12 ottobre 2021* – quattordicesimo decreto correttivo): si dovrà quindi utilizzare una codifica diversa rispetto a quella che è stata utilizzata nel bilancio 2021 (U.1.10.01.99.999).

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, alla data del **14.02.2023**, dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese sono le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC: **Euro 21.724,52;**
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio: **Euro 469.727,08;**

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto ed il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio **pari allo 4%;**

Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti **anno 2022 elaborato da PCC in data 14/02/2023: 7 giorni;**

Rilevato che l'accantonamento a fondo non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio ed in particolare:

Rilevato altresì che il tempo medio ponderato di ritardo risulta essere di 7 giorni e che in base alle tabelle sulla tempestività dei pagamenti di cui al successivo schema prevede di applicare una percentuale pari all'1% in

rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi dell'esercizio (comma 862) e che non riguarda invece gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione (comma 863)

ritardo	percentuale da applicare
superiore a 60 giorni	5 per cento
da 31 a 60 giorni	3 per cento
da 11 a 30 giorni	2 per cento
da 1 a 10 giorni	1 per cento

Atteso che la spesa per l'acquisto di beni e servizi dell'esercizio (comma 862) ad esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione (comma 863) è pari ad Euro 6.786,95 così come riportato nell'**allegato n. 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto pertanto di stanziare sul Fondo Garanzia Debiti Commerciali Euro 6.786,95 a soddisfazione dei dettami di legge, che presenta attualmente la necessaria disponibilità e che pertanto non sarà necessario variare conseguentemente il Bilancio di Previsione 2023/2025

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Tanto premesso,

Attesa la propria competenza ex 48 (giunta comunale) del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica dall'ufficio e contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/00.

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in premessa:

- Di prendere atto che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, alla data del **14.02.2023**, dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese sono le seguenti:
 - Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC: **Euro 21.724,52**;
 - Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio: **Euro 469.727,08**;
 e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto ed il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio **pari allo 4%**, tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti **anno 2022 elaborato da PCC in data 14/02/2023: 7 giorni**;
- Di prendere atto che l'accantonamento a fondo non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Di prendere atto che il tempo medio ponderato di ritardo risulta essere di 7 giorni e che in base alle tabelle sulla tempestività dei pagamenti di cui al successivo schema prevede di applicare una percentuale pari all'1% in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi dell'esercizio (comma 862) e che non riguarda invece gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione (comma 863)

ritardo	percentuale da applicare
superiore a 60 giorni	5 per cento
da 31 a 60 giorni	3 per cento
da 11 a 30 giorni	2 per cento
da 1 a 10 giorni	1 per cento

Di prendere atto che la spesa per l'acquisto di beni e servizi dell'esercizio (comma 862) ad esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione (comma 863) è pari ad Euro **6.786,95** così come riportato nell'**allegato n. 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma – del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., stante l'urgenza a provvedere al relativo accantonamento sull'esercizio 2023 del Bilancio di Previsione 2023 - 2025 di un Fondo Garanzia Debiti Commerciali pari ad Euro 6.786,95;

In originale firmato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to CORIASCO DIEGO

Il Segretario

f.to PALAZZO MARIATERESA